



T.U.I.R. - Testo unico del 22 dicembre 1986 n. 917

ANNO D'IMPOSTA 2013-2014

Costi a deducibilità fiscale limitata	Limiti alla deducibilità per l'IRPEF	Limiti alla detraibilità dell'Iva	Limiti alla deducibilità per l'IRAP
Spese per prestazioni di lavoro dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, occasionali, di familiari del professionista	Sono indeducibili al 100%	Non soggetti a Iva	Sono indeducibili al 100%
Spese di rappresentanza	Deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti	Iva indetraibile al 100%	Deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti
Spese per omaggi	se di valore unitario superiore a Euro 50,00 se di valore unitario inferiore a Euro 50,00 sono interamente deducibili	Se di valore unitario superiore a Euro 25,82 l'Iva è detraibile al 100%	se di valore unitario superiore a Euro 50,00 se di valore unitario inferiore a Euro 50,00 sono interamente deducibili
Acquisto autovetture	Ammortamenti deducibili al 20% fino al limite del costo del bene di Euro 18.075,99	Per i professionisti l'Iva è detraibile al 40%	Ammortamenti deducibili al 20% fino al limite del costo del bene di Euro 18.075,99
Spese per convegni, congressi, corsi di aggiornamento, ecc.	Sono deducibili al 50%	Iva detraibile al 100%	Sono deducibili al 50%
Leasing: condizioni generali	Condizioni per la deducibilità di per i leasing - durata del contratto non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento ordinario previsto dai coefficienti fiscali - per le autovetture la durata non può essere inferiore al del periodo di ammortamento ordinario previsto dai coefficienti fiscali (4 anni) - per gli immobili operano regole particolari	-	Condizioni per la deducibilità di per i leasing - durata del contratto non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento ordinario previsto dai coefficienti fiscali - per le autovetture la durata non può essere inferiore al del periodo di ammortamento ordinario previsto dai coefficienti fiscali (4 anni) - per gli immobili operano regole particolari

Professionisti

	- deducibilità nel periodo di maturazione dei canoni, quindi per competenza e non per cassa		- deducibilità nel periodo di maturazione dei canoni, quindi per competenza e non per cassa
Canoni di leasing relativi ad autovetture	Sono deducibili al 20% e fino al limite del costo del bene di Euro 18.075,99	Iva detraibile al 40%	Sono deducibili al 20% e fino al limite del costo del bene di Euro 18.075,99
Canoni di locazione relativi ad autovetture	Sono deducibili al 20% e fino al limite di Euro 3.615,20 annui	Iva detraibile al 40%	Sono deducibili al 20% e fino al limite di Euro 3.615,20 annui
Spese di impiego, manutenzioni, carburanti, riparazioni, custodia, bollo, assicurazione ecc. relative ad autovetture	Sono deducibili al 20%	Iva detraibile al 40%	Sono deducibili al 20%
Spese di impiego, canoni leasing, manutenzioni, ecc. relative a telefoni cellulari con contratto "affari" soggetto alla t.c.g.	Sono deducibili al 80%	Iva detraibile al 50%	Sono deducibili al 80%
Spese per ricariche telefoni cellulari	Sono deducibili al 80% (completamente indeducibili se eseguite con pagamenti non tracciabili).	Non soggetti a Iva	Sono deducibili al 80% (completamente indeducibili se eseguite con pagamenti non tracciabili).
Spese di impiego, canoni leasing, manutenzioni etc.. relative a telefoni fissi	Sono deducibili al 80%	Iva detraibile al 100%	Sono deducibili al 80%
Spese alberghi, ristoranti	Deducibili al 75% e, in ogni caso, per un importo deducibili al 100% se sostenute direttamente dal committente per conto del professionista e da quest'ultimo addebitate in fattura	Iva detraibile al 100% (Principio di inerenza)	Deducibili al 75% e, in ogni caso, per un importo deducibili al 100% se sostenute direttamente dal committente per conto del professionista e da quest'ultimo addebitate in fattura
Spese di manutenzione ordinaria su beni di proprietà	Sono deducibili nel limite del 5% del L'eccedenza è deducibile a quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi	Iva detraibile al 100%	Sono deducibili nel limite del 5% del L'eccedenza è deducibile a quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi

03-lug-14

Vincenzo Franchino

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente